



Art. 1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA) con la presente misura assegna contributi a fondo perduto a favore delle imprese, con sede legale e/o unità locali operative nell'area metropolitana di Bologna, amministrare da donne con figli nati tra il 1/1/2021 ed il giorno di invio della domanda, al fine di sostenere le spese necessarie per conciliare tempi di vita e di lavoro e non abbandonare l'attività imprenditoriale.

Art. 2. Soggetti beneficiari

Ai fini del presente regolamento per *donne imprenditrici* si intendono le donne:

- titolari di impresa individuale
- socie amministratrici di società di persone
- legali rappresentanti o consigliere delegate di società di capitali.

Possono partecipare al presente Regolamento:

1. Le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, con sede legale e/o unità locale nell'area metropolitana di Bologna, iscritte al Registro Imprese (o al REA in caso di unità locali) della Camera di Commercio di Bologna amministrare da una *donna imprenditrice*, in base alla definizione di cui sopra, che abbia un figlio/a nato/a tra il 1/1/2021 ed il giorno di presentazione della domanda di contributo e che svolga il proprio ruolo imprenditoriale presso la sede o unità locale dell'impresa ubicata nell'area metropolitana di Bologna.
2. In particolare le imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - A. **essere** iscritte al Registro Imprese;
 - B. **essere** in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna;
 - C. **non essere** sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione, o trovarsi in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);
 - D. **essere** in regola con quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 e da quanto previsto dalla L. 136/2010 – artt. 1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni (documentazione antimafia), nonché essere in regola in merito alla posizione contributiva INPS ed INAIL (DURC);
 - E. **non essere** fornitori di beni e servizi a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

Le imprese dovranno possedere i requisiti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione o affitto d'azienda, cessazione attività, messa in liquidazione, avvio di procedure fallimentari/liquidazione giudiziale o cancellazione dell'impresa) non consentirà l'erogazione del contributo.

Art. 3. Entità del contributo e regime di aiuto

I contributi sono assegnati a fondo perduto, in un'unica soluzione nella misura del 50% delle spese ammissibili. Ogni impresa può ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento, nel limite massimo di **€ 12.500,00**.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore a **€ 2.000,00**.

I contributi non sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese.

I contributi verranno assegnati ai sensi dei Regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore

economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando l'esercizio in corso e i due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

| Denominazione regime di aiuto | Settore cui si applica | Massimale aiuti ricevibili complessivamente nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti |
|---|--|--|
| De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013) | Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame) | € 25.000,00 |
| De minimis "ordinario" (Regolamento UE n. 1407/2013) | Autotrasporto merci su strada | € 100.000,00 |
| | Tutti gli altri settori economici (escluso pesca e acquacoltura) | € 200.000,00 |

Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

Art. 4. Spese ammissibili ed obblighi

Sono ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese (al netto dell'IVA), già sostenute tra il 1/1/2021 e la data di invio della domanda, o che l'impresa prevede di sostenere entro il 31/12/2021, allegando idonei preventivi o contratti:

1. **Inserimento in azienda di risorse umane** - Spese sostenute dall'impresa per implementare l'organico presso la sede o unità locale ubicata nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna e far fronte alla minore presenza in azienda della *donna imprenditrice*. Per implementazione dell'organico si intendono le assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate per far fronte alla minor presenza nel periodo di maternità e nel primo anno di vita del bambino, considerando il costo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali riferito a tale periodo e comunque all'interno dell'arco temporale tra il 1/1/2021 e ed il 31/12/2021;
2. **Nuova organizzazione d'impresa e del lavoro** - Spese sostenute dall'impresa per attivare una postazione di telelavoro/smart working presso l'abitazione della *donna imprenditrice*, al fine di consentirle di svolgere le proprie funzioni anche da casa e meglio conciliare l'accudimento del/della figlio/a con la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. In questo caso le spese ammesse sono: acquisto computer fisso o portatile o netbook o ultrabook, stampante e scanner, contratto di attivazione di collegamento internet ad alta velocità, fatture periodiche utenze collegamento internet. Sono ammesse le spese fatturate dai fornitori e pagate dall'impresa tra il 1/1/2021 ed il 31/12/2021;
3. **Inserimento di figure professionali** - Spese sostenute dall'impresa per acquisire le prestazioni di un temporary manager che possa sostituire o integrare l'apporto lavorativo della *donna imprenditrice*, affinché questa possa meglio dedicarsi alla cura del figlio/a. Sono ammesse le spese fatturate dal temporary manager e pagate dall'impresa tra il 1/1/2021 ed il 31/12/2021;

4. **Formazione delle competenze per gestire l'attività di impresa** – Spese sostenute dall'impresa per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working o per la crescita delle competenze digitali strategiche (marketing digitale, nuovi canali commerciali on line), sia per l'imprenditrice che per il personale.

sono altresì ammesse a contributo le seguenti spese, già sostenute tra il 1/1/2021 e la data di invio della domanda, o che si prevede di sostenere entro il 31/12/2021:

5. Spese sostenute direttamente dalla *donna imprenditrice* con risorse personali per servizi di asilo nido, baby sitter o baby parking. Il costo viene ammesso al lordo dell'Iva, ove prevista. Il contributo su tali spese viene formalmente assegnato all'impresa, che però assume l'impegno in sede di domanda di riversare alla *donna imprenditrice* che le ha materialmente sostenute (fatturate/addebitate e pagate) tra il 1/1/2021 ed il 31/12/2021. Si precisa che il contributo su tali spese, sommato alle detrazioni e contributi riconosciuti da altri soggetti con risorse pubbliche sulle stesse spese, non potrà superare l'ammontare di queste ultime.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.

Sono ammessi pagamenti in contanti solo per le spese di cui al punto 5 del presente articolo e per un importo complessivo non superiore ad **€ 3.000,00**.

L'impresa beneficiaria si obbliga a mantenere la sede legale e/o operativa nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna per un periodo di almeno 2 anni dalla data di erogazione del contributo. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di commercio maggiorate degli interessi legali.

Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro e senza cariche sociali;
- imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti.

Art. 5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate **dalle ore 9,00 del 13/09/2021 alle ore 13.00 dell'11/10/2021**, in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato al sistema informatico AGEF utilizzato dall'ufficio competente per l'istruttoria della pratica).

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

Le domande spedite successivamente a tale data saranno respinte dal sistema.

Al **modulo base**, previsto dal sistema Webtelemaco, andrà allegato, a pena di esclusione:

- il **modulo delle dichiarazioni sostitutive** predisposto dall'ufficio e disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it, anch'esso **firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**. Nel modulo andranno riportate le spese sostenute, modalità e data di pagamento o le spese che si prevede di sostenere entro il 31/12/2021.

Dovrà inoltre essere allegata, per la completezza della domanda di contributo, la seguente documentazione **firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**:

- per le spese di cui al punto 1. dell'art. 4: contratto di lavoro o scrittura privata con cui si manifesta l'intento di stipulare un contratto di lavoro, indicazione buste paga già corrisposte o da corrispondere nel periodo di ammissibilità delle spese;
- per le spese di cui al punto 2. 3. e 4. dell'art. 4: fatture/note di addebito/ricevute e/o preventivi per costi relativi al periodo di ammissibilità delle spese da sostenere (unico file pdf)
- per le spese di cui al punto 5. dell'art. 4: fatture/note di addebito/ricevute fiscalmente valide intestate personalmente alla donna imprenditrice e pagate da quest'ultima con proprie risorse nel periodo di ammissibilità delle spese o contratti/preventivi riferiti al periodo di ammissibilità delle spese, per i servizi resi a favore del/della proprio/a figlio/a (unico file pdf).

Le domande di contributo in cui il modulo base e/o il modulo dichiarazioni sostitutive risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza, e non è **consentita la regolarizzazione in seguito**, rappresentando gli elementi costitutivi ed essenziali della domanda di contributo, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda di contributo.

I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziare e, conseguentemente, nel caso di esaurimento del fondo prima della data di scadenza prevista si procederà alla chiusura anticipata del bando, in particolare a fronte di richieste superiori al 120% del fondo disponibile, e ne verrà data comunicazione sul sito internet camerale.

Art. 6. Procedura di valutazione ed ammissione al contributo

I contributi sono assegnati in base all'ordine cronologico di invio delle domande e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.

All'impresa posizionata in corrispondenza dell'ultima posizione utile prima dell'esaurimento del fondo, sarà assegnata la somma residua di contributo rispetto alla dotazione disponibile.

Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica dell'ammissibilità della domanda e delle singole spese, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con Determinazione Dirigenziale delle domande ammesse, delle domande non finanziate e delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali.

Verrà data comunicazione alle imprese interessate dell'esito delle istanze presentate.

La graduatoria dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.bo.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

Art. 7. Rendicontazione delle attività e delle spese

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dei precedenti artt. 4 e 5 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it alla sezione 'Contributi della Camera / rendicontazioni / sostegno mamme imprenditrici - Anno 2021', sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 28/02/2022, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in formato file pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it. Nel modulo andranno riportate le spese sostenute, modalità e data di pagamento;
- le fatture ed i relativi pagamenti (unico file pdf);
- il contratto di lavoro, in caso di spese di cui al punto 1 dell'art. 4;
- il contratto con il temporary manager, in caso di spese di cui al punto 3 dell'art. 4.

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto.

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa a fronte di una rendicontazione inferiore al doppio dell'importo del contributo assegnato, l'importo del contributo erogato verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 8. Esame della documentazione di spesa e liquidazione del contributo

Gli uffici camerali competenti, in presenza di tutti i requisiti regolamentari, provvederanno alla liquidazione del contributo, in base ai criteri sopra esposti.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese e procederà a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impresa beneficiaria decade immediatamente dalla agevolazione ottenuta.

Art. 9. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio Camerale n. 16 del 14/05/2020, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

Art. 10. Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta

corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta promozione@bo.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: francesco.arzarello@pec.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi